

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONELLI, POLETTI, FRANCESCATO, CAMILLO PIAZZA,
FUNDARÒ, BALDUCCI, PELLEGRINO, BOATO, CASSOLA,
DE ZULUETA, LION, TREPICCIONE, ZANELLA**

Divieto di utilizzo di telefoni mobili in ambito scolastico

Presentata il 16 gennaio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — I telefoni cellulari sono ormai divenuti un importante mezzo di comunicazione e compagni inseparabili per milioni di persone.

Sono infatti circa 15 milioni i telefonini venduti ogni anno nel nostro Paese, che ha il primato comunitario di possessori di apparecchi di telefonia mobile (Eurostat, 2004); si tratta di un fenomeno che coinvolge circa il 60 per cento della popolazione.

In Italia, la legge vieta ai minorenni di essere intestatari di un'utenza. Nonostante ciò, i cellulari pullulano negli zaini dei bambini. Non ci troviamo ancora ai livelli della Corea del Sud, dove si parla di dipendenza e psicopatologie, ma l'utilizzo è decisamente intensivo e l'età media degli utenti si è abbassata di molto.

I dati ci dicono che circa il 90 per cento degli adolescenti italiani tra i 14 e i 19

anni e il 50 per cento dei ragazzi tra gli 8 e i 13 anni possiede un cellulare (fonte Eurisko). L'entità del fenomeno e l'elevata percentuale di minori in possesso di un apparecchio mobile richiede quindi una particolare attenzione. Da semplice mezzo per comunicare, il cellulare è diventato un vero e proprio strumento multimediale.

Insieme all'aumento esponenziale di bambini e ragazzi che utilizzano il telefonino è cresciuto anche il numero delle funzioni degli apparecchi stessi. Oltre ai messaggi, le ultime generazioni di telefoni cellulari permettono l'invio e la ricezione anche di foto e filmati « fatti in casa », i cui contenuti non sempre sono legali o adatti ai minori, con conseguenti rischi per la tutela della loro vita privata.

In questo senso sono sempre più frequenti i casi di « bullismo » — anche in

ambito scolastico — con l'invio, tra bambini, di messaggi e di foto offensive o violente.

Sono recenti le cronache di atti di violenza da parte di studenti all'interno delle scuole, con insegnanti o compagni di scuola aggrediti e offesi, ripresi e divulgati con i telefoni cellulari, come un inquietante « trofeo » del quale vantarsi. Anche nelle aule scolastiche circolano quindi, con sempre maggiore frequenza, registrazioni di violenza, messaggini con testi e foto volgari, che trovano un pubblico sempre più ampio.

L'uso e l'abuso dei telefonini durante le ore di scuola è peraltro diseducativo e incide in maniera fortemente negativa sulla concentrazione, l'attenzione e l'apprendimento degli studenti.

Accanto a questo abbiamo gli aspetti sanitari legati all'abuso dei telefoni mobili soprattutto tra i più giovani.

Benché manchino ancora certezze scientifiche sui rischi per la salute legati all'uso dei cellulari, non è possibile igno-

rare le raccomandazioni delle principali agenzie pubbliche del mondo, che si fondano sull'esame dei lavori scientifici. Se da una parte — in base alle attuali conoscenze — non sono ancora provati effetti negativi per la salute umana legati all'utilizzo dei telefoni cellulari e ad una prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche emanate, dall'altro si richiedono da più parti perlomeno l'applicazione del principio di precauzione e alcune regole di comportamento per un uso corretto e limitato del cellulare stesso.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, inibendo l'uso dei telefoni cellulari durante l'attività didattica nelle scuole, vuole da una parte contribuire a raccogliere la preoccupazione espressa da medici e studiosi sui possibili effetti negativi provocati dalle emissioni elettromagnetiche prodotte dai cellulari, a cui i più giovani sarebbero maggiormente vulnerabili; dall'altra, vuole essere un freno ai fenomeni di « bullismo » scolastico, purtroppo sempre più frequenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È vietato l'uso dei telefoni mobili nelle scuole di ogni ordine e grado durante le attività didattiche.

2. Ogni alunno e ogni insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado ha l'obbligo di spegnere il telefono mobile all'inizio dell'attività didattica; è possibile riaccendere il telefono mobile solamente alla conclusione dell'attività didattica.

ART. 2.

1. Nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia scolastica, il dirigente scolastico:

a) può individuare i soggetti che, per motivi di salute, di sicurezza o altro, possono derogare alle disposizioni dell'articolo 1;

b) prevede le eventuali sanzioni disciplinari a carico degli alunni in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 1.

2. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 1 da parte del personale docente non rientrante nelle deroghe previste dal comma 1, in mancanza di valido e giustificato motivo, comporta la sanzione disciplinare della censura e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro.

3. Il dirigente scolastico individua il soggetto preposto all'accertamento della violazione.

4. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge una campagna di sensibilizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, sull'uso corretto dei telefoni mobili e sui rischi connessi all'uso eccessivo degli stessi apparecchi.

€ 0,30



15PDL0021231